

TRIBUNALE DI L'AQUILA

N. 43/12 Reg.Imp.

SS4/12 74NR
L'Aquila

IL TRIBUNALE DI L'AQUILA

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. ROBERTO FERRARI PRESIDENTE REL.;

dott. CARLA CIOFANIGIUDICE;

dott. GUENDALINA BUCCELLAGIUDICE;

pronunziando sull'appello proposto dal difensore di POLVEN.RE S.R.L. avverso l'ordinanza in data 23/4/12 con la quale il G.I.P. del Tribunale di L'AQUILA ha respinto la istanza di dissequestro delle aree appartenenti alla società oggetto del decreto di sequestro preventivo del 1/3/12 -----

ha pronunciato la seguente ordinanza.

L' iniziativa cautelare dei cui effetti è chiesta la rimozione origina dal coinvolgimento preventivo del Pubblico Ministero nelle iniziative avviate dal precedente proprietario dell' immobile parzialmente sequestrato, Agriformula S.R.L., e proseguite dai successori (a titolo universale o particolare) della stessa, tra cui da ultimo la società ricorrente, al fine di verificare se dall' attività industriale di produzione di fitofarmaci svolta dall' originaria proprietaria fosse derivato uno stato di inquinamento dell' area e la misura dello stesso, onde valutare la necessità di intraprendere le attività di bonifica disciplinate al titolo V del d.l. 152/06.

Come si evince dal medesimo provvedimento cautelare, essendosi rilevato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia contaminazione di alcuni agenti inquinanti, costituiti in particolare da fitofarmaci e idrocarburi (quindi da composti chimici non volatili, se interrati, e non radioattivi), è stata costituita la conferenza di servizi tra enti competenti e proprietari interessati diretta alla presentazione del piano di caratterizzazione funzionale alla valutazione degli interventi di bonifica o di ripristino ambientale eventualmente necessari.

In definitiva la società responsabile della contaminazione (Agriformula) risulta aver ottemperato agli obblighi imposti dall' art. 242 e la società attualmente proprietaria dell' area (la società ricorrente) si è attenuta agli esiti, non ancora definitivi, del procedimento amministrativo, facendo uso della facoltà di intervento riconosciutale dall' art. 245 co.2.

Allo stato attuale, come al momento dell' adozione della misura cautelare, il procedimento amministrativo non ha riscontrato livelli di concentrazione degli agenti inquinanti tali da raggiungere la soglia di rischio (art. 240 lett.b); nè tantomeno il procedimento è pervenuto ad una fase in cui siano stati disposti la messa in sicurezza di

certe aree e la successiva bonifica di quelle bonificabili.

Non è infatti formulato alcun capo di accusa concernente condotte passibili di imputazione ai sensi del d.l. 152/06 (l'ipotizzato stoccaggio di macerie non è, correttamente, posto in relazione con la pericolosità dell'area inquinata).

Rifacendosi invece ad una risalente interpretazione dell'art. 437 cod.pen., -in forza della quale la norma incriminatrice, quella specifica norma, assicurerebbe tutela penale a strumenti di prevenzione e presidi diretti a eliminare o contenere il rischio, non solo di infortuni e disastri, ma anche di malattie (denominate *malattia-infortunio*), ossia di eventi lesivi che siano il prodotto di una azione progressiva e non immediata del fattore eziopatologico- la condotta criminosa è stata ravvisata nell'omissione dell'installazione di misure di sicurezza idonee a fronteggiare i rischi di contaminazione in danno dei lavoratori.

La discussa interpretazione dell'art. 437 cod.pen. da parte della giurisprudenza di legittimità si scontra con la insuperabile distinzione concettuale tra infortunio e malattia ai sensi della lingua italiana, che rende l'uno concetto irriducibile all'altro come correttamente riconosciuto dalla giurisprudenza giuslavoristica, e con la chiara individuazione dell'interesse tutelato evidenziata dall'inquadramento della norma incriminatrice nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica.

Si scontra viepiù con la speciale disciplina degli obblighi di protezione del datore di lavoro, la cui osservanza è penalmente sanzionata dal d.l. 81/08.

Tra tali obblighi sono specificamente disciplinati all'art. 225 quelli che il datore deve adempiere in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici patogeni. La norma contempla con precisione l'insieme di atti che il datore di lavoro deve compiere in relazione al diverso tipo di agente chimico e al diverso livello di pericolosità dello stesso, dato indubbiamente anche dalla concentrazione e dalle modalità con cui può entrare in contatto con l'organismo del lavoratore.

Nel caso di specie, oltre a non esser formalmente contestata la violazione dell'art. 225, non è indicato il livello specifico di patogenicità dei vari agenti esposti (idrocarburi, fitofarmaci e DDT), non è indicato in che modo possano agire sull'organismo del lavoratore (specie se incorporati nella terra con la quale gli operatori non entrano in contatto, essendo detta terra interamente coperta da pavimentazione), non sono chiarite quali siano le misure di sicurezza idonee a fronteggiare i rischi di contaminazione in danno dei lavoratori di cui sia stata omessa l'installazione.

Ove fosse consentito spingersi oltre il rilievo dell'insufficienza dell'imputazione a descrivere un fatto previsto dalla legge come reato, occorrerebbe constatare lo stato ancora prematuro dell'indagine, che richiederebbe senza dubbio la considerazione dello

stato di salute dei dipendenti della ex Agriformula, verosimilmente più immediatamente esposti dei dipendenti della ricorrente agli agenti chimici di cui è sospetta la pericolosità, con eventuale verifica dell' adeguatezza della sorveglianza sanitaria di cui all' art. 225 lett. d) da parte di quel datore di lavoro. I lavoratori specificamente addetti alla lavorazione ed al trattamento o allo smaltimento delle sostanze di cui si sospetta la pericolosità costituiscono del resto un campione indubbiamente ben più rilevante sotto il profilo della statistica medica su cui è fondata la classificazione di patogenicità dei composti chimici, di soggetti di cui è stato constatato il transito saltuario su una superficie pavimentata che insista su terra contaminata.

Quanto alla pericolosità delle sostanze indicate nella concentrazione esposta nella richiesta non paiono sussistere allo stato dell' indagine elementi certi. Il fosalone ad esempio è indubbiamente escluso dalle sostanze ammesse, ma non è certo che lo sia per ragioni di accertata pericolosità. Fino agli anni novanta infatti in Europa erano permessi circa 800 prodotti tra insetticidi, fungicidi ed erbicidi, ma le normative via via introdotte hanno ridotto il loro numero a 200 circa, eliminando quelli più discussi e facendo sì che i prodotti siano uguali per tutti nei dosaggi. La ratio dei diversi interventi normativi è infatti prevalentemente quella di agevolare i controlli degli organismi coinvolti nei compiti di controllo coordinati dall' Agenzia per la Sicurezza alimentare (Efsa9); sicchè, data l' idoneità allo scopo delle sostanze attualmente consentite, è stato ritenuto razionale nel contempo escludere quelle di sicurezza non testata (pur in assenza di verifica di pericolosità) e contenere il numero di analisi richieste agli organismi di controllo, onde semplificarne i compiti e potenziarne l' azione.

Per tutte tali ragioni sono da ritenere esclusi gli indizi del reato posto a fondamento dell' esigenza preventiva, così come delle esigenze cautelari medesime.

p.q.m.

Il Tribunale

-in riforma del decreto impugnato,

DISPONE

la restituzione in favore della società ricorrente del capannone ex lavorazione liquidi – come identificato nella richiesta e descritto nel verbale di esecuzione del sequestro preventivo del 1/3/12.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 28 maggio 2012

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE ESTENSORE

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Sezione di Giustizia Civile

88.5.26.12

